



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

### **RILEVATO**

**che**, con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Mariantonella Zaccardi e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dall'8 marzo al 30 aprile 2004;

**che** il termine era stato apposto per " ... ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell'Area Operativa ed addetto servizio di recapito presso il Polo corrispondenza Puglia Basilicata assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo..".

**che**, ad avviso della Corte territoriale, tutte le doglianze dell'appellante società - incentrate sulla declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale già ammessa adottata dal primo giudice - erano infondate in quanto le decisioni sul punto del primo giudice (tanto quella di cui alla ordinanza con la quale era stata dichiarata la decadenza, che quella, implicita, di rigetto della richiesta di revoca di detta ordinanza) erano corrette non avendo Poste Italiane addotto alcun grave motivo a giustificazione della mancata citazione dei testi ammessi per l'udienza fissata per l'espletamento della prova e, peraltro, l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi non poteva supplire a decadenze in cui la parte era per sua colpa incorsa;

**che** per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi cui la Zaccagni resiste con controricorso;

**che** è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

### **CONSIDERATO**



**che:** con il primo motivo di ricorso si deduce violazione a falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale ommesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello con il quale era stata lamentata la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. da parte del primo giudice il quale non aveva tenuto conto della mancata contestazione, da parte della Zaccagni, della specifica allegazione di Poste Italiane contenuta nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale circa l'applicazione di essa ricorrente presso l'UDR di Poggiofranco di Bari, in qualità di addetta al servizio recapito con mansioni proprie dell'area operativa, per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto inquadrato nella medesima Area Operativa ed addetto al servizio recapito presso la medesima struttura, assenze non fronteggiabili con il personale già in servizio, non contestazione che rendeva non necessaria la prova testimoniale su tali circostanze, prova, comunque, articolata dalla società; con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 420 cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) non avendo il giudice del gravame, al pari del Tribunale, rilevato che la Zaccagni, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva formulato solo rilievi sulla genericità della clausola appositiva del termine senza mai negare la ricorrenza delle esigenze sostitutive nella medesima indicate, sicchè Poste Italiane non aveva alcun onere di provare in giudizio la ricorrenza delle ragioni giustificative del termine e, comunque, per avere la Corte di appello errato nel non considerare la mancata contestazione delle specifiche allegazioni della società in ordine alla sussistenza, con riferimento all'ufficio di destinazione della Zaccagni, della causale indicata in contratto; con il terzo motivo si denuncia ommesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 208 cod. proc. civ. e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) avendo la Corte territoriale ommesso di rilevare che, alla udienza



dell'11 gennaio 2001, prima udienza successiva a quella in cui il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla prova, la società aveva chiesto la revoca della ordinanza dichiarativa della decadenza dalla prova testimoniale, richiesta solo reiterata alla udienza del 25 ottobre 2001 ( e non proposta per la prima volta, come affermato dalla Corte) e per aver erroneamente affermato l'inaccoglibilità di tale richiesta di revoca perché non sorretta da "gravi motivi" ciò in quanto il dato letterale tanto dell'art.208 cod. proc. civ. che dell'art. 104 disp att. cod. proc. civ. non prevede affatto la sussistenza di "gravi motivi" per procedere alla revoca richiesta; con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 253, 420, 421 e 437 cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito omesso di esercitare i propri poteri ufficiosi in tema di ammissione di prove sul rilievo che la prova testimoniale non poteva essere ammessa in appello perché priva del requisito della novità e stante la decadenza in cui era incorso l'appellante, senza considerare che la società aveva reiterato tanto in primo grado che in sede di gravame la richiesta di ammissione della prova e, giammai l'aveva abbandonata; con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 , legge n. 183 del 2010 e dell'art. 420 cod. proc. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo la Corte di appello erroneamente riconosciuto gli interessi sull'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 sin dalla data di scadenza del contratto e non dalla data della pronuncia;

**che** il primo motivo è fondato in quanto la Corte di appello ha del tutto omesso di esaminare il motivo di gravame laddove denunciava la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per non avere il primo giudice tenuto conto della mancata contestazione, da parte della Zaccagni, della specifica allegazione di Poste Italiane contenuta nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale circa l'applicazione di essa ricorrente presso l'UDR di Poggiofranco di Bari , in qualità di addetta al servizio recapito con mansioni proprie dell'area operativa, per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del



posto inquadrato nella medesima Area Operativa ed addetto al servizio recapito presso la medesima struttura, assenze non fronteggiabili con il personale già in servizio, non contestazione che rendeva non necessaria la prova testimoniale su tale circostanza; ed infatti, nell'impugnata sentenza non vi è alcun accenno a tale questione che è rimasta del tutto pretermessa;

**che** l'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, peraltro proposto in subordine al primo;

**che** il terzo motivo è inammissibile in quanto - pur a voler ritenere la tempestività della richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale Poste Italiane era stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, erroneamente esclusa dal giudice del gravame - per costante giurisprudenza di questa Corte spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di Cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Cass. n. 18478 del 01/09/2014; Cass. 4189 del 22/02/2010); peraltro, Poste Italiane non ha neppure allegato di aver prospettato a sostegno della richiesta di revoca la ricorrenza di cause a lei non imputabili per le quali non aveva provveduto alla citazione dei testi;

**che** del pari infondato è il quarto motivo in quanto correttamente la Corte di appello - nel rigettare la censura all'operato del Tribunale laddove non aveva motivato il mancato esercizio dei poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ. al fine di ammettere la prova testimoniale dalla quale era decaduta - ha rilevato che detta prova non poteva essere ammessa, anche esercitando i poteri riconosciuti al giudice dell'appello ex art. 437 cod. proc. civ., alla luce della decadenza in cui l'appellante era incorsa; ed infatti l'esercizio di detti poteri non può essere invocato per rimediare a decadenze in cui la parte sia colpevolmente incorsa, come nel caso in



esame (Cass. n. 5878 del 11/03/2011; Cass. n. 154 del 10/01/2006; Cass. n. 17572 del 01/09/2004);

**che**, infine, il quinto motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo e, comunque, sarebbe stato fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<L'articolo 429, comma 3, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell'indennità di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva dell'indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato>> ( per tutte, cfr. Cass. n. 5344 del 17/03/2016);

**che**, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto e rigettati il terzo ed il quarto, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio;

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto e rigettati il terzo ed il quarto, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018

Il Presidente

Dott. Adriana Doronzo

*Adriana Doronzo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

~~23 LUG. 2018~~



Il Funzionario Giudiziale  
Luisa PASSENETTI

*Luisa PasseNETTI*